



Comune di Livorno

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATI A LIVORNO ALL'INTERNO DELLA EX CASERMA LAMARMORA

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014 emanata a seguito del DM 22 aprile 2008 e della Legge 80/2014,
visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4114 del 25/07/2005,
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, nonché ai sensi della Convenzione del 23 dicembre 2009 stipulata tra il Comune di Livorno e Casa Livorno e Provincia s.p.a.. per la realizzazione del programma integrato di intervento di edilizia residenziale denominato “Ex Caserma Lamarmora”;

In attuazione della propria determinazione n. 5121 del 22/06/2018

**Il Dirigente
Staff Politiche Abitative**

Rende Noto

Che è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando per l'accesso alla locazione a canone sostenibile di n°2 alloggi di edilizia residenziale, situati in Livorno, via del Cedro/Via dell'Industria all'interno della ex Caserma Lamarmora.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso sono i seguenti:

a) possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari anche:

- i cittadini stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale sul territorio del Comune di Livorno da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di pubblicazione del presente bando;

c) avere un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, come definito dal successivo art. 2 del presente bando, determinato con i criteri di cui al

regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore ad € 35.000,00 e non inferiore € 13.000,00;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia.

Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'ammissione della domanda in base alla documentata indisponibilità della proprietà.

e) non aver ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruenti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;

A pena di esclusione dal bando, i predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere c), d) e) anche da parte dei componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando e devono permanere fino alla stipula del contratto di locazione. I componenti del nucleo familiare stranieri, non aderenti all'Unione Europea, fermo restando quanto specificato all'art.2 e 3, devono comunque essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenza anagrafica e/o attività lavorativa nel Comune di Livorno.

Non costituiscono motivo di esclusione dal beneficio della locazione degli alloggi conseguenti gli esiti del presente bando:

1. l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l'assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;
2. l'acquisto o l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
3. l'aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. n. 431/1998.

Art. 2

Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando:

1. si definisce nucleo familiare la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza more uxorio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione da almeno un anno come risultante dai registri dell'anagrafe comunale alla data di pubblicazione del bando;
2. i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse, tranne i casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
3. per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare, l'accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza, salvo quanto stabilito all'art. 3 del presente bando sull'applicazione dell'I.S.E.E.. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto di locazione, il nuovo nucleo deve risultare

anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto.

La coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, anche con l'acquisizione della residenza anagrafica, e l'ospitalità di terze persone non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare del coabitante o dell'ospite e non ingenerano alcun diritto al subentro nella locazione. L'ospitalità superiore a novanta giorni e la coabitazione devono essere preventivamente segnalate al soggetto gestore.

Art. 3 **I.S.E.E.**

L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) utile ai fini del presente bando di concorso deve risultare dall'attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, oppure dall'attestazione successiva purché richiesta entro il termine di apertura del bando di concorso. Ai sensi dell'art.10 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, è richiesta la presentazione di una attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni anagrafiche intervenute alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il valore I.S.E.E. di riferimento è quello del nucleo familiare di origine anche in caso di più soggetti ed il cui valore rispettivo deve comunque essere corrispondente a quello indicato all'art. 1 comma c) del presente bando ai fini dell'ammissibilità della domanda. Ai fini della collocazione in graduatoria si farà riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.

Il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, deve risultare nella attestazione dell'I.S.E.E. e i suoi dati anagrafici devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al presente bando; qualora alla data di pubblicazione del bando fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, e comunque entro i termini per fare opposizione alla graduatoria ai sensi del successivo art. 4 del presente bando, una dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione oppure omologa dal Tribunale. In tal caso i requisiti soggettivi di cui all'art. 1 del presente bando, diversi dal punto c (I.S.E.E.), saranno valutati escludendo il coniuge dal nucleo familiare partecipante al bando.

Art. 4 **Formazione e pubblicazione della graduatoria**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni del presente bando.

Inoltre provvede ad assegnare una posizione in graduatoria a ciascuna domanda regolarmente presentata, come definita al successivo art.5.

Il Comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria la quale, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo "on line" del Comune, secondo le normative previste. Il termine dei 90 giorni potrà essere prorogato in relazione alle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale di accesso all'ERP, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale di accesso all'ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo "on line" del Comune, secondo le normative previste.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande

Le domande correttamente presentate saranno ordinate in ordine crescente dando precedenza ai valori più bassi dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito dalla Commissione prevista dall'art.3 del Regolamento di accesso all'ERP mediante apposito sorteggio.

Art. 6

Scelta degli alloggi e mantenimento in graduatoria

Gli alloggi saranno progressivamente proposti seguendo l'ordine generale di graduatoria determinato dall'ammontare dell'ISEE.

Ogni concorrente potrà scegliere - sul pacchetto di alloggi - o alloggio disponibili/e alla data di avvio del procedimento senza limiti di superficie o numero di vani utili avvalendosi della priorità data dalla collocazione in graduatoria.

I concorrenti possono rinunciare all'alloggio proposto, con diritto al mantenimento in graduatoria, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) il nucleo familiare composto da due persone non costituenti una coppia (ad es. madre/figlio) può rinunciare alla proposta di un alloggio composto da soli due locali compresa la cucina e restare in attesa di altro alloggio idoneo composto da almeno due locali oltre la cucina;

b) il nucleo familiare composto da almeno tre persone può rinunciare alla proposta di un alloggio composto da soli due locali compresa la cucina e restare in attesa di altro alloggio idoneo composto da almeno due locali oltre la cucina.

I concorrenti di cui ai precedenti punti a) e b) non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta di alloggi di standard abitativi più adeguati che si rendano disponibili entro i limiti di efficacia della graduatoria.

Art. 7

Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva avrà efficacia per tre anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'albo on-line e sarà utilizzata per l'accesso alla locazione dei 2 alloggi ubicati all'interno della ex Caserma Lamarmora oggetto del presente bando di concorso, e per la successiva locazione dei medesimi alloggi, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto locativo originario.

In caso di cessazione del contratto di locazione originario, gli alloggi recuperati, saranno nuovamente locati seguendo l'ordine generale della graduatoria.

Qualora, nel periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili altri alloggi di proprietà pubblica, da cedere in locazione a canone sostenibile, il Comune di Livorno, in considerazione di elementi oggettivi di congruità, si riserva la facoltà di attingere dalla Graduatoria redatta sulla base delle istanze presentate al presente Bando.

Art. 8

Contratto di locazione e canone di locazione

Gli alloggi sono concessi in locazione da Casa Livorno e Provincia s.p.a. (Casalp) in qualità di Ente Gestore, a canone sostenibile permanente, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5111 del 15/10/2009, ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4114 del 25/07/2005, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, nonché ai sensi della Convenzione del 23 dicembre 2009 per la conduzione degli alloggi stipulata tra il Comune di Livorno e Casalp.

I contratti di locazione dovranno avere durata minima di tre anni e saranno rinnovati a norma di legge (art.2 commi 3 e 5 Legge 431/1998).

Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

Le altre norme contrattuali sono regolate dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, dall'art. 9 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5111 del 15/10/2009, dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4114 del 25/07/2005, dalla L. n. 431/98 nonché dalla Convenzione per la conduzione degli alloggi stipulata tra il Comune di Livorno e Casalp.

L'importo del canone di locazione mensile è fissato in:

- €. 339,78 per l'alloggio di via del Cedro
- €. 374,84 per l'alloggio di via dell'Industria

Il canone di locazione è soggetto ad adeguamento istat.

Al canone di locazione occorre aggiungere gli oneri condominiali accessori.

Il rinnovo del contratto di locazione è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui al presente Bando.

L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Le norme contrattuali relative agli alloggi di proprietà pubblica (Casalp) ubicati nel complesso di via Galileo Galilei, che dovessero essere riassegnati nel corso di vigenza della graduatoria, saranno regolate dalla Convenzione per la conduzione degli alloggi stipulata tra il Comune di Livorno e Casalp in data 20 novembre 2012. Per le norme contrattuali relative ad eventuali altri alloggi di proprietà pubblica classificati come NON ERP si rimanda ai singoli atti attuativi.

Art. 9

Autocertificazione dei requisiti e documentazione obbligatoria

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante le dichiarazioni previste dal modulo di domanda. In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, il Comune provvederà a richiedere il rilascio di nuove dichiarazioni integrative o di rettifica. L'esistenza e la validità dell'attestazione ISEE, come risultante dalla banca dati INPS, è verificata d'ufficio in caso di sola autocertificazione. Nell'attestazione ISEE non dovranno essere presenti omissioni/difformità pena l'inammissibilità della domanda di partecipazione.

Art. 10

Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il periodo di apertura del bando di concorso è fissato dal 2 luglio 2018 al 31 luglio 2018 compresi.

Art. 11

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti da Comune di Livorno. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Livorno presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, via Pollastrini n. 1, e presso le sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico. Il modulo scaricato dal sito della Rete Civica www.comune.livorno.it dovrà essere sottoscritto dal richiedente in ognuna delle pagine di cui è composto.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e provviste di marca da bollo da Euro 16,00, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- 1) Consegna a mano presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.

Orario Ufficio gg feriali: ***Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00***

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- 2) Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.

In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

- 3) Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it

In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede l'orario di spedizione del file. L'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati. La domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata di marca da bollo e da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

La domanda potrà essere consegnata anche tramite terze persone, purché essa sia debitamente sottoscritta, corredata di marca da bollo e vi sia allegata fotocopia di un documento d'identità valido del richiedente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dagli archivi, compresi quelli informatici, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle altre Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente la locazione di un alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla cancellazione dalla graduatoria ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti dandone idonea informazione alla proprietà affinché proceda alla risoluzione di diritto del contratto di locazione eventualmente stipulato.

Art. 13

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Art. 14

Norma finale

Il Responsabile del procedimento, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'accesso alla locazione di alloggi a canone sostenibile di cui al presente bando è individuato nel Dirigente Staff Politiche Abitative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla L. n. 431/1998, alla Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, alla L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29

luglio 2009, n. 43, ai Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 5111 del 15/10/2009 e n. 5269 del 26/10/2009, n.4114 del 25/07/2005 e alla Convenzione del 23 dicembre 2009 per la conduzione degli alloggi stipulata tra il Comune di Livorno e Casalp.

Livorno, 25/06/2018

Il Dirigente
Staff Politiche Abitative
Dott. Lorenzo Patania

Documento firmato digitalmente dal Dirigente Settore Politiche Sociale e Sociosanitarie, dott. Lorenzo Patania